

Funzioni delegate

Le funzioni delegate maggiormente onerose per i CO.RE.COM sono:

- 1) Il tentativo obbligatorio delle conciliazioni;
- 2) i Provvedimenti temporanei;
- 3) la definizione delle controversie;
- 4) il Monitoraggio.

Le prime due deleghe che sono entrate a regime ordinario dal 2007 vedono un forte impegno organizzativo e professionale dei CO.RE.COM e rappresentano l'attività più impegnativa, da un punto di vista quantitativo, delle istanze pervenute. I risultati positivi ottenuti fanno sì che i cittadini sempre più si rivolgano al CO.RE.COM per risolvere i contenziosi in materia di telecomunicazioni, anche in virtù dei tempi ridotti e della gratuità delle procedure. Proprio per questi motivi l'attività è in continuo aumento.

La definizione delle controversie, il cosiddetto secondo grado, è una delega che alcuni CO.RE.COM stanno esercitando da pochi mesi, ma che ha già dimostrato di essere una attività che richiede alte professionalità con conoscenza della materia per la predisposizione dei provvedimenti decisorii da parte dei referenti della fase istruttoria e un significativo impegno del Comitato, che ha compiti decisorii, per l'approvazione dei provvedimenti.

L'esercizio della delega ha messo in evidenza che il *Regolamento* e le *Linee Guida* in materia di risoluzione delle controversie approvato dall'Autorità esigono il perfezionamento e la puntualizzazione di alcuni aspetti procedurali.

Un aspetto che crea preoccupazioni è rappresentato dalla gestione di eventuali impugnazioni da parte degli operatori dei provvedimenti di definizione delle controversie adottati dai Comitati; ovvio che ciò comporterebbe un gravoso onere economico per i Comitati.

La nuova delega di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, per le diverse specificità e i diversi ambiti di applicazione che prevedono attività di analisi quali-quantitativa dei programmi, ha richiesto e richiede investimenti in termini di strumentazioni tecnologiche capaci di registrare i programmi delle emittenti presenti sul territorio e in termini di adeguate figure professionali capaci di verificare la conformità della programmazione alla normativa, oltre alla fase di avvio delle istruttorie finalizzate alla irrogazione da parte dell'Autorità delle sanzioni in caso di violazioni delle vigenti disposizioni.

La delega che interviene nei quattro sottoelencati ambiti è esercitata secondo le *Linee Guida* dettate dall'Autorità:

- 1) obblighi di programmazione (tenuta registri programmi, conservazione programmi, pornografia, dignità della persona);
- 2) tutela dei minori (codice autoregolamentazione tv e minori, codice autoregolamentazione media e sport);
- 3) pubblicità (telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni, break pubblicitari);
- 4) pluralismo (attraverso la parità di trattamento, obiettività, imparzialità ed equità sia nei programmi di informazione sia nei programmi di comunicazione politica), che consiste nella vigilanza e nel controllo delle trasmissioni con monitoraggi per verificare il rispetto del pluralismo socio-culturale e del pluralismo politico-istituzionale.

La attività delegata è sostanzialmente incentrata sul monitoraggio delle trasmissioni televisive, sulla verifica della conformità alla disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva e sulla fase dell'avvio delle istruttorie finalizzate alla irrogazione da parte dell'Autorità delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni.

Attivare le operazioni per monitorare tutte le emittenti locali in tutti gli ambiti fissati dalle linee guida comporterebbe un forte potenziamento dell'apparato con inserimento di figure specializzate, un grave onere per i CO.RE.COM e, nel contempo, una eventuale penalizzazione sanzionatoria per le emittenti già gravate da pesanti difficoltà in questa fase di transizione.

In occasione della definizione dei modelli di rendicontazione per le diverse materie delegate, la Conferenza ha siglato con l'Autorità un documento in cui si conviene di portare a regime il sistema di monitoraggio nell'arco triennale della convenzione.

Al termine dell'anno sperimentale, si procederà ad una verifica finalizzata all'analisi dei risultati del monitoraggio, delle ricadute sulle emittenti, dei costi gestionali ed organizzativi dei CO.RE.COM per valutarne, in termini di costi e benefici, i risvolti politico-istituzionali e gestionali di una così delicata attività.

Considerato che l'Autorità ha svolto la funzione di vigilanza sulle emittenti private nazionali e generalmente su segnalazioni di terzi, le linee guida AGCOM devono essere adeguate alle modifiche normative intervenute ed alle realtà delle emittenti locali.



CO.RE.COM. Comitati Regionali per le Comunicazioni

La legge 249/1977 ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Per ragioni di decentramento sul territorio, l'art. 1, comma 13, riconosce che i Comitati Regionali per le Comunicazioni (CO.RE.COM) sono funzionalmente organi dell'Autorità, da istituirsi con leggi regionali, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione.



L'Autorità con le delibere N. 52/1999 e 53/1999 ha delineato gli indirizzi in merito ai requisiti dei componenti e ai modi organizzativi e di finanziamento dei Comitati generali e il regolamento per la definizione delle materie delegabili.

Successivamente ogni Regione ha legiferato per l'istituzione del **Comitato Regionale per le Comunicazioni**, definendo, indipendentemente dagli indirizzi dell'Autorità, la composizione, le incompatibilità, le indennità, le funzioni proprie, le modalità di esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità, la gestione economico-finanziaria. Attualmente, solo la Regione Sardegna non ha ancora insediato il Comitato.

Il CO.RE.COM è al tempo stesso:

- Organo regionale
- Organo funzionale dell'Autorità
- Organo che svolge funzioni amministrative per conto del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni.

Il **25 giugno 2003** viene siglato – tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome – il primo Accordo Quadro contenente i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione ed il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti, come individuati dalle singole leggi regionali. L'atto di approvazione dell'Accordo Quadro prefigura una prima attuazione sperimentale delle deleghe, la definizione del riparto delle risorse da assegnare ai CO.RE.COM per l'esercizio delle funzioni sulla base di criteri oggettivi legati alla popolazione, alla superficie ed alle emittenti radio televisive locali presenti nel territorio regionale, nonché l'individuazione delle otto funzioni delegabili:

- 1) Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;
- 2) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;



- 3) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- 4) tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- 5) esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223 del 1990;
- 6) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- 7) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione;
- 8) in materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

La fase sperimentale avviata nello stesso anno 2003 ha visto l'assegnazione ai CO.RE.COM delle cinque sottoelencate deleghe:

- vigilanza nella materia della tutela dei minori con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale;
- vigilanza sul rispetto della normativa antitrust e del divieto di posizioni dominanti, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.

La delega sull'antitrust non è mai stata esercitata in quanto la funzione è stata soppressa in virtù delle nuove normative in materia.

La delibera AGCOM n. 402/03/CONS recante l'approvazione dello schema tipo di convenzione triennale per l'esercizio delle funzioni delegate, ha consentito ai singoli CO.RE.COM la sottoscrizione delle convenzioni e l'avvio formale dell'esercizio delle deleghe.

Nel 2006 l'Autorità, con la delibera n. 137/06/CONS, ha conferito ai Comitati anche la delega in materia di adozione di provvedimenti temporanei urgenti per la riattivazione del servizio universale.

La delibera n. 666/06/CONS ha individuato nella data del 31 dicembre 2006 la chiusura della fase di attuazione sperimentale di esercizio delle deleghe, disponendo il passaggio dal 1° gennaio 2007 al regime ordinario di gestione delle attività delegate.

CO.RE.COM a regime ordinario all'1/1/2007:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Bolzano, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia e Trento.

La gestione della fase sperimentale, che ha visto coinvolti 17 Comitati, si è conclusa con risultati indubbiamente positivi, soprattutto per quanto riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione, istituito che da parte dell'utenza è stato apprezzato e percepito come un vero e proprio "Servizio al Cittadino". Nel triennio sono state trattate complessivamente oltre 91.000 istanze che hanno raggiunto oltre il 70% di esiti positivi. Che l'attività di conciliazione su tutto il territorio nazionale sia stata significativa, lo si può evincere dai dati che qui si riproducono riferiti alle istanze presentate ai CO.RE.COM:

Anno 2006	n. 17.000
Anno 2007	n. 35.000
Anno 2008	n. 39.000
Anno 2009	n. 43.331

Rilevante da parte degli utenti è stato anche il ricorso ai provvedimenti temporanei; sono una testimonianza le oltre 7.000 istanze presentate nel solo 2008.

I risultati dell'attività 2009 saranno pubblicati dall'Autorità nella relazione annuale 2010 che verrà presentata al Governo nel prossimo mese di luglio.

Va sottolineato che alcuni CO.RE.COM hanno investito anche in altre materie delegate, con particolare attenzione alla tutela dei minori. In tutte le regioni si è registrato un aumento dell'attenzione alla qualità della programmazione televisiva locale, laddove molte e diverse sono state le iniziative intraprese, in funzione non solo di informazione e di sensibilizzazione, ma anche di promozione di una televisione a misura dei minori.

Con riferimento alle deleghe relative all'esercizio del diritto di rettifica e alla vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale, si rileva che l'attività d'informazione svolta dai CO.RE.COM si è dimostrata idonea ed efficace tanto da evitare l'avvio di provvedimenti sanzionatori da parte dell'AGCOM.

In materia di parità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica nelle campagne elettorali e referendarie locali, i Comitati, così come previsto dalla normativa vigente, hanno assicurato il rispetto del pluralismo e della correttezza dell'informazione, operando in sinergia con l'Autorità per il rispetto dei regolamenti in applicazione delle leggi in materia di *par condicio*.

L'Autorità, con le seguenti, delibere ha approvato regolamenti e linee guida per il trasferimento di ulteriori funzioni:

- delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Approvazione del regolamento delle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" e in particolare l'art. 22 con il quale si autorizza la delega ai CO.RE.COM del potere di definizione delle controversie;



1) Delega (o avvalimento) ai CO.RE.COM di funzioni istruttorie per il riparto di provvidenze economiche alle radiotelevisioni locali ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta di configurare nel modo corretto la tipologia di attività che i CO.RE.COM svolgono rispetto alla funzione istruttorie. Va ricordato infatti che la delega intersoggettiva presuppone comunque che il delegato venga investito di un vero e proprio "potere" in virtù del quale quest'ultimo diviene, nei confronti dei terzi, unico titolare delle situazioni soggettive, attive e passive, correlate all'esercizio delle funzioni delegate, così rispondendo in proprio alle obbligazioni ad esso connesse. Nel caso dell'avvalimento, invece, si ha una relazione tra due organizzazioni nella quale la prima, nell'esercizio di funzioni di cui sia titolare, utilizza, per il compimento di operazioni istruttorie, preparatorie, tecniche ed esecutive, gli uffici dell'altra organizzazione. Questi uffici operano alle dipendenze funzionali dell'organizzazione che di essi si avvale, pur restando incardinati nella struttura organizzativa loro propria. Se quest'ultimo è il caso delle funzioni dei CO.RE.COM, è evidente che si tratta di attività istruttorie di cui resta titolare a pieno titolo il Ministero, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di responsabilità amministrativa e finanziaria. A maggior ragione, dunque, è richiesta una copertura finanziaria da parte del soggetto che si avvale dell'operato dei CO.RE.COM. La situazione attuale di mancata copertura economica di queste attività è quindi senz'altro illegittima. Altra e diversa questione è invece quella di ragionare, in prospettiva, ad una riforma dell'attuale riparto delle competenze in modo tale da eventualmente "elevare" il ruolo del CO.RE.COM da mero esecutore a vero e proprio delegato (si potrebbe anche pensare ad un decentramento vero e proprio della competenza con relativo trasferimento di risorse e, eventualmente, di personale).



2) Problematiche di rilevanza immediata che richiedono delle precisazioni sotto forma di linee guida o circolari esplicative da parte del Ministero competente (cfr. art. 3, art. 4, art. 7 e tabella A del D.M. n. 292/2004 e note/circolari ministeriali)

a) in riferimento all'attività ordinaria di verifica nei 60 gg. successivi alla formulazione della graduatoria provvisoria, i CO.RE.COM si attengono al comma 1 dell'art. 7 del D.M. 292/2004, che prevede la verifica delle dichiarazioni delle emittenti sulla base della documentazione prodotta (i soli dati indicati dal bando, ovvero la voce AI del conto economico e il libro matricola).

In relazione invece alle verifiche analitiche dei dati contabili nei casi previsti dal Regolamento a controllo della veridicità delle autocertificazioni (ad esempio, la media dei fatturati aumentati di più di un terzo, la separazione contabile, lo spostamento dei fatturati da un bacino all'altro), risulta opportuno chiarire oltremodo il livello di azione dei CO.RE.COM rispetto a queste verifiche e con quali risorse professionali tali adempimenti debbano essere espletati.

Qualora il Ministero competente ritenesse necessario attivare diversi e più approfonditi accertamenti sarà a carico del Ministero stesso esplicitare ai CO.RE.COM quali verifiche (e su quali documenti contabili), con quali organismi deputati e risorse economiche queste attività dovranno essere espletate, considerato che i CO.RE.COM non dispongono delle professionalità necessarie ad una analisi approfondita di questi elementi di valutazione;

b) in relazione alla valutazione del personale dipendente delle emittenti risulta opportuno chiarire su quale base calcolare il punteggio per i dipendenti dichiarati con qualifica di "giornalista professionista/pubblicista/apprendista" per cui non risultano versati i contributi presso l'INPGI. Inoltre, importante è l'interpretazione del principio di continuità del possesso di minimo 4 dipendenti per le emittenti a carattere commerciale.

I suddetti chiarimenti risultano essenziali, soprattutto nell'imminenza dell'emanazione del prossimo bando, considerato sia il recente aumento di contenziosi tra CO.RE.COM-Ministero ed emittenti, che la necessità di avere una forma di tutela e di garanzia per i CO.RE.COM che svolgono tale funzione per conto del Ministero.

3) Considerazioni in merito alla possibile modifica futura del Regolamento

a) La ripartizione dei 4/5 del finanziamento alle emittenti graduate nel primo 37% ed il restante 1/5 in parti uguali a tutte le altre crea una sperequazione nei confronti delle emittenti comunitarie che sovente presentano fatturati esigui e non hanno o hanno un numero non elevato di personale che possa controbilanciare il punteggio assegnato alla voce fatturato;

b) in riferimento alla possibilità più volte ventilata di introdurre criteri oggettivi di qualità da misurare nella graduatoria per l'assegnazione dei contributi, si ritiene che un primo passo debba essere l'attuazione della delibera AGCOM 632/07/CONS che prevede il controllo/verifica della normativa vigente nelle 4 aree tematiche (pluralismo socio-politico, pubblicità, obbligo di programmazione, tutela minori).



rispetti le abitudini e le preferenze degli utenti. Il rischio della frammentazione dei canali è quello di un pericoloso crollo degli ascolti e dei fatturati pubblicitari con conseguente perdita di posti di lavoro e crisi del mondo economico radiotelevisivo. La attuale realtà evidenzia le carenze dei sistemi legislativi regionali che ancora non hanno dato attuazione alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, in particolare per quanto riguarda le competenze concorrenti con lo Stato in materia di comunicazione e quindi del sistema radiotelevisivo locale e delle nuove fonti emergenti di comunicazione (Web Tv, Internet, ecc). In questo quadro, emerge la necessità che i CO.RE.COM, nella prospettiva di un percorso federalista, recuperino e valorizzino la loro funzione a tutela delle esigenze degli utenti e dei sistemi radio televisivi locali, evitando una loro penalizzazione a vantaggio dei sistemi radio televisivi nazionali e per allontanare il rischio che l'introduzione del digitale terrestre si traduca, alla fine, in una falciatura di emittenti radiotelevisive storicamente radicate nel territorio che hanno svolto una importantissima funzione per la crescita sociale, economica e culturale delle Regioni.

La transizione richiede la massima sinergia tra le emittenti, gli operatori di rete, i fornitori di contenuti e in particolare con le istituzioni che dovrebbero agevolare, anche con incentivi, alcune iniziative finalizzate a:

- campagne di sensibilizzazione, con il coinvolgimento delle associazioni di antennisti, volte ad informare gli utenti rispetto agli aspetti tecnici connessi alla sintonizzazione dei canali, alla individuazione del decoder compatibile, alla gestione del telecomando;
- favorire le innovazioni tecnologiche delle emittenti a garanzia dell'imprenditoria locale e del pluralismo della informazione;
- agevolazioni per acquisto dei decoder.

Considerato che lo *switch-off* dovrebbe completarsi entro il 2012, in questa fase di transizione i CO.RE.COM, quali organi di governo e di vigilanza del sistema della comunicazione, potrebbero rappresentare il naturale Tavolo di Coordinamento fra i vari soggetti, in virtù della ampia conoscenza del sistema derivante dal loro ruolo istituzionale, dall'esercizio delle funzioni proprie e delegate (*par condicio*, pluralismo socio-culturale, monitoraggio della programmazione, tutela minori e tv, registro degli operatori della comunicazione) e dall'attività amministrativa svolta per conto del Ministero per la approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle provvidenze di cui al citato D.M. 292/2004, attività peraltro estremamente impegnativa e rischiosa che pone in capo ai Co.re.com forti responsabilità amministrative, giuridiche e penali.

In conclusione pare indispensabile attivare momenti di dialogo e di confronto con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome che, sulla base delle esperienze già fatte, potrebbe indicare un

percorso condiviso alle Regioni che si accingono a passare al digitale terrestre per trovare soluzioni, compresi incentivi ed agevolazioni, che consentano di governare il processo in atto.

Contributi alle emittenti televisive locali ai sensi del D.M. n. 292/2004

I Comitati svolgono attività istruttorie per conto del Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento delle Comunicazione, per la applicazione del D.M. 292/2004 in relazione al riparto delle provvidenze economiche alle emittenti televisive locali. L'entrata in vigore del Testo unico per la radiotelevisione, che ha modificato la legge n. 223/1990 (cd legge Mammi), ha fatto venir meno la disposizione che garantiva un esplicito collegamento tra Ministero e CO.RE.COM.

Il Coordinamento nazionale dei CO.RE.COM/Corerat, nella riunione del 4/5/2009, sulla base di un documento elaborato dai dirigenti/funzionari, ha convenuto su alcune criticità legislative, economiche e gestionali del bando che dovranno essere oggetto di confronto con il Ministero.



- 2) delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)";
- 3) delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante "Approvazione delle linee guida relativa all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale".

In data 19 dicembre 2007 l'Autorità ha deliberato l'istituzione del Tavolo Politico tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome. Premesso che:

- in data 30 gennaio 2008 è stato istituito il Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte Regionali- Consigli Regionali finalizzato alla revisione dell'Accordo Quadro del 25 giugno 2003;
- il suddetto Tavolo Politico Congiunto ha attivato due Tavoli Tecnici congiunti per la definizione del quadro di riferimento istituzionale e l'individuazione delle materie delegabili e delle connesse risorse umane e finanziarie;
- in data 8 maggio 2008 si è svolta la prima riunione dei suddetti Tavoli tecnici, i quali hanno stabilito la tempistica e i passaggi istituzionali di comune intesa;
- il Presidente dell'Autorità, con la nota del 13 maggio 2008 inviata ai Presidenti della Conferenza delle Giunte Regionali e della Conferenza delle Assemblee legislative e delle Province autonome, ha ribadito, anche con riferimento al quadro normativo comunitario del settore delle comunicazioni elettroniche, l'importanza di rafforzare ulteriormente i principi di indipendenza e autonomia delle istituzioni di garanzia (criteri di nomina, incompatibilità, autonomia organizzativa e finanziari) e di trasparenza del procedimento, con l'obbligo della consultazione pubblica dei soggetti portatori di interessi, così come previsto dalle norme comunitarie e nazionali;
- il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota in data 12 giugno 2008, inviata al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso, nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia di comunicazioni, la volontà di procedere utilmente e proficuamente al rinnovo dell'Accordo Quadro;
- il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 16 giugno 2008 inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha preso atto che gli assetti costitutivi delle Autorità indipendenti non risentono delle modifiche dell'art. 117 della Costituzione, e ha

Intesa

in merito all'assetto istituzionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (CO.RE.COM)

Al fine di favorire, pur nel massimo rispetto dell'autonomia legislativa regionale, la più ampia omogeneità delle previsioni normative in materia di assetto istituzionale dei CO.RE.COM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

hanno convenuto

- di rinnovare ed aggiornare l'Intesa del 16 dicembre 1999, alla luce del quadro normativo vigente e delle funzioni esercitate nell'ambito delle materie proprie e delegate dall'AGCOM ai Comitati, con l'obiettivo di rendere la governance stessa dei CO.RE.COM più rispondente alla peculiarità delle funzioni da essi esercitate;
- di sottoporre all'attenzione del legislatore regionale le seguenti opzioni:
 1. il numero dei componenti sia previsto nella misura da 3 a 5;
 2. il Presidente del CO.RE.COM è eletto dall'Assemblea regionale su indicazione del Presidente della Giunta d'intesa con il Presidente dell'Assemblea; per le procedure di nomina degli altri componenti dei Comitati si osservano le disposizioni previste dagli statuti regionali sulle procedure di nomina, con garanzia del ruolo delle minoranze;
 3. non sia prevista la figura del Vice Presidente; in caso di impedimento del Presidente le funzioni saranno esercitate dal Consigliere più anziano;
 4. i componenti dei Comitati regionali per le comunicazioni sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dei medesimi Comitati regionali per le comunicazioni. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dei CO.RE.COM non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza;
 5. al Presidente ed ai Componenti del Comitato sia attribuita una indennità di funzione non superiore al 50% della indennità di carica attribuita ai Consiglieri regionali; la legge regionale disciplinerà i rimborsi spese ed il trattamento di missione dei componenti il Comitato;
 6. le convenzioni con l'AGCOM per l'attribuzione delle deleghe e la definizione dei relativi finanziamenti siano sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, previa verifica con il Presidente dell'Assemblea legislativa per le parti relative alle competenze dell'Assemblea stessa;
 7. il CO.RE.COM abbia come organo di riferimento, per quanto attiene la struttura organizzativa e la dotazione finanziaria, l'Assemblea legislativa regionale;
 8. la struttura di supporto sia dotata di effettiva autonomia operativa e funzionale e faccia riferimento agli indirizzi ed al Programma di attività del Comitato.

Roma, 30 ottobre 2008



inoltre evidenziato l'opportunità di procedere al rinnovo dell'Accordo Quadro e dell'Intesa del 16 dicembre 1999 con l'obiettivo di promuovere modelli organizzativi più efficaci e più efficienti;
 - in data 3 luglio si è svolta la seconda riunione dei Tavoli tecnici congiunti Autorità – Consigli Regionali – Giunte Regionali, i quali sono pervenuti alla definizione delle materie delegabili ed alla quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe, convenendo sui lineamenti del nuovo Accordo-Quadro.

In data 4 dicembre 2008 si è concluso il percorso con l'approvazione e la sottoscrizione del secondo Accordo-Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'autorità e gli organi competenti regionali. Il nuovo Accordo ha modificato i criteri di riparto delle risorse riducendo l'entità della quota fissa uguale per tutti e introducendo un ulteriore parametro oggettivo legato al numero delle istanze di conciliazione e di provvedimenti urgenti trattati. Le risorse messe a disposizione dell'Autorità per finanziare il trasferimento delle funzioni delegate a tutti i CO.RE.COM ammontano ad euro 2.710.083.

Le nuove tre funzioni di seguito elencate, che certamente rafforzano sul territorio il ruolo dei CO.RE.COM, richiedono un significativo impegno organizzativo, operativo e finanziario:

- 1) Definizione delle controversie di cui all'art. 2 della delibera AGCOM n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento;
- 2) vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;
- 3) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione.

I primi tre CO.RE.COM che hanno sottoscritto le convenzioni per l'esercizio delle nuove deleghe dal 1 ottobre 2009 sono quelli di: Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Puglia.

Il processo di decentramento sul territorio delle deleghe è attualmente incompleto, come si evince dalla riportata rappresentazione che mette in evidenza come le Regioni Sicilia e Sardegna siano ancora escluse dal contesto delle funzioni delegate.

Regioni/CO.RE.COM	Esercizio prime deleghe	Esercizio nuove deleghe
Emilia-Romagna	Si	Si 1/10/2009
Friuli Venezia Giulia	Si	Si 1/10/2009
Puglia	Si	Si 1/10/2009
Lazio	Si	Si 1/01/2010
Lombardia	Si	Si 1/01/2010
Toscana	Si	Si 1/01/2010
Umbria	Si	Si 1/01/2010
Campania	Si 1/10/2010	No
Molise	Si 1/01/2010	No
Bolzano	Si	No
Trento	Si	Si
Basilicata	Si	No
Calabria	Si	No
Liguria	Si	No
Piemonte	Si	No
Veneto	Si	No
Abruzzo	Si	No
Sicilia	No	No
Sardegna	No	No
Marche	Si	No
Valle d'Aosta	Si	No

Nell'anno in corso sono in scadenza i Presidenti e componenti dei seguenti CO.RE.COM:

Basilicata	febbraio	2010
Calabria	marzo	2010
Lombardia	aprile	2010
Veneto	marzo	2010

PROBLEMATICHE APERTE

Digitale terrestre

Il sistema della comunicazione radio televisiva locale vive un momento di forte fibrillazione per un insieme di fattori:

- 1) Completamento switch-off, cioè passaggio entro il 2012 dalla piattaforma analogica a quella digitale terrestre; transizione che richiede forti investimenti da parte delle emittenti per l'acquisizione delle nuove tecnologie;
- 2) la nuova tecnologia comporta una moltiplicazione di canali; ogni attuale canale può arrivare sino a 6 canali per ogni mux;
- 3) esigenza di dare contenuti ai nuovi canali;
- 4) problemi tecnici di copertura e ricezione del segnale che tendenzialmente penalizzano le zone orograficamente disagiate privando significative fasce di utenza della fruizione del servizio pubblico e della informazione radiotelevisiva locale;
- 5) abolizione delle agevolazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni (spese postali, telefoniche, ecc);
- 6) mancata erogazione da parte dello stesso Ministero delle provvidenze riferite all'anno 2009 spettanti alle emittenti televisive sulla base delle graduatorie approvate dai CO.RE.COM ai sensi del D.M. 292/2004;
- 7) avvio da parte di alcuni CO.RE.COM della funzione delegata in materia di vigilanza e monitoraggio sulle trasmissioni radiotelevisive locali negli ambiti degli obblighi di programmazione, tutela dei minori, pluralismo socio-culturale e politico-istituzionale e pubblicità previsti dalle Linee Guida fissate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In caso di riscontro di violazioni della normativa, il CO.RE.COM provvede ad attivare la fase istruttoria e ad adottare i necessari provvedimenti da inviare all'AGCOM per l'applicazione delle sanzioni.

In questo contesto di forti cambiamenti che si intrecciano con una generale crisi economica, la progressiva diffusione del digitale terrestre, attualmente operativo nelle regioni Valle D'Aosta, Sardegna, Lazio, Piemonte, Campania e nella provincia autonoma di Trento, sta producendo una serie di effetti negativi che si ripercuotono maggiormente sulle tv locali: riduzione dell'audience, calo degli introiti pubblicitari, maggiori oneri per la gestione dei nuovi canali aggiuntivi senza compensazioni economiche, confusione creata dalla molteplicità di standard dei decoder, disorientamento dei cittadini/utenti a causa della incontrollata numerazione dei canali sul telecomando.

Proprio su quest'ultimo tema, negli ultimi giorni si sono registrate accese proteste sulla proposta AGCOM, proposta respinta dalle TV locali e dai loro rappresentanti che paventano un ulteriore aggravamento della già critica situazione. La posizione di un canale sul telecomando è destinata ad assumere una funzione sempre più importante tant'è che il decreto legge n. 44/2010 ha introdotto una norma che consenta la sintonizzazione automatica delle emittenti basata su principi di equità e trasparenza per garantire semplicità d'uso del sistema di ordinamento dei canali che

